



# ITAL NEWS

*Il Piacere d'Assistervi*

**Foglio Informativo gratuito**



Ideato da Rosario (detto Rino) Davoli - Responsabile Provinciale ITAL UIL Verona  
Via Nicolò Giolfino, 10 – 37133 Verona – [verona@ital-uil.it](mailto:verona@ital-uil.it) - Luglio 2009 - n° 42

## **NUOVI CRITERI PER IL COMPUTO DELLE SETTIMANE DI CIG ORDINARIA** (CIRCOLARE INPS n° 58/2009)

*L'INPS, d'intesa con il Ministero del Lavoro, modifica il sistema di calcolo dei periodi di cassa integrazione salariale ordinaria.*

L'art. 6 della legge 164/75 dispone che il trattamento Cig è corrisposto per un periodo massimo di tre mesi continuativi e, come è noto, in casi eccezionali, detto periodo può essere prorogato trimestralmente fino a un massimo complessivo di dodici mesi.

Con la circolare n. 58, l'Istituto chiarisce che tali limiti, trimestrale e mensile, non devono essere computati alla stregua del calendario comune; tale interpretazione, infatti, contrasterebbe con il modello organizzativo attuato da molte imprese e con l'assetto d'orario dalle stesse adottato.

In virtù di tali considerazioni, l'Inps, d'intesa con il Ministero del Lavoro, ha individuato un nuovo criterio di computo dei limiti temporali di concessione della Cig. I limiti massimi di cui all'art. 6 della legge 164/75 possono quindi essere computati in riferimento non ad un'intera settimana di calendario ma alle singole giornate di sospensione del lavoro.

Esempio: si considera usufruita una settimana solo se la contrazione del lavoro abbia interessato sei giorni (cinque in caso di settimana corta). Chiaramente la nuova modalità dovrà essere valutata dalle Commissioni provinciali in sede di ammissione all'integrazione salariale; le aziende comunicheranno all'Inps il numero di settimane effettivamente usufruite (somma di singoli giorni diviso 5 o 6) affinché ne tenga conto ai fini del computo delle 52 settimane.

## **Indennizzo per la cessazione definitiva dell'attività commerciale**

(Circolare INPS n. 50 del 3 aprile 2009)

L'art. 1, del decreto legislativo 207/96 ha istituito un indennizzo previsto per la cessazione definitiva dell'attività commerciale a favore dei soggetti, titolari o coadiutori, esercenti attività commerciale al minuto in sede fissa, anche abbinata ad attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, ovvero che esercitano attività commerciale su aree pubbliche; la cessazione deve avvenire non prima del compimento del 62° anno d'età (57° per le donne) e l'indennizzo spetta dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda e fino a tutto il mese del compimento dell'età pensionabile.

Su questo punto, l'art. 19ter della legge 2/2009, che ha disposto la riapertura dei termini per la concessione dell'indennizzo per il periodo compreso tra **gennaio 2009 e dicembre 2011**, ha introdotto una modifica: l'indennizzo deve essere prorogato fino alla prima decorrenza utile per la pensione di vecchiaia. Per far fronte agli oneri derivanti dal provvedimento, è prevista la proroga fino al 2013 dell'aliquota contributiva aggiuntiva (0,09%) dovuta dagli iscritti alla gestione commercianti Inps.

Condizioni per l'ottenimento Oltre al requisito dell'età anagrafica è previsto il possesso del requisito contributivo di almeno 5 anni nella gestione commercianti. Occorrono poi, oltre alla cessazione definitiva:

- la riconsegna al Comune dell'autorizzazione amministrativa;
- la cancellazione del titolare dal registro delle imprese;
- la cancellazione del titolare dal registro degli esercenti il commercio (REC) per le attività di somministrazione di alimenti e bevande;
- la cancellazione per agenti e rappresentanti di commercio dal ruolo presso Camera di Commercio della provincia di residenza.

**Termini.** Le nuove domande potranno essere presentate entro il 31.01.2012. Si tenga presente che l'indennizzo non spetta a coloro i quali abbiano cessato l'attività entro dicembre del 2008 ma maturino gli altri requisiti nel 2009, 2010 e 2011. L'importo è pari al trattamento minimo di pensione (per il 2009, Euro 458,20). Il periodo di indennizzo sarà considerato utile per il raggiungimento del requisito per il diritto a pensione (e non anche della misura). L'indennizzo è incompatibile con qualsiasi attività di lavoro, sia autonoma che subordinata; l'erogazione cessa da primo giorno del mese successivo a quello in cui il beneficiario abbia ripreso l'attività e la comunicazione della ripresa dell'attività deve essere effettuata all'Inps entro 30 giorni. La domanda di indennizzo va inoltrata presso la sede Inps competente; in caso di diniego, l'eventuale ricorso va inoltrato al Comitato della Gestione pensionistica dei commercianti presso l'INPS.

## **Prestazioni economiche di malattia per gli iscritti alla gestione separata di cui alla legge 335/95, anno 2009.**

(Circ. INPS n. 36/2009.)

*Come ogni anno l'INPS comunica gli importi giornalieri utili alla liquidazione delle prestazioni economiche di malattia. Riportiamo in particolare gli importi di riferimento per le lavoratrici ed i lavoratori a progetto e categorie assimilate, **iscritti alla gestione separata** di cui alla legge 335/95.*

l'Istituto previdenziale, come noto, emana ogni anno una circolare con la quale comunica gli importi da prendere a riferimento per il trattamento di malattia degli iscritti alla gestione separata di cui all'oggetto. Si tratta in particolare delle lavoratrici e dei lavoratori a progetto e categorie assimilate.

Ricordiamo infatti che dal 1° gennaio 2007 tali lavoratori, iscritti alla gestione separata, hanno diritto all'indennità di malattia a carico dell'INPS, purché non siano iscritti ad altre forme di assicurazione obbligatoria e non siano pensionati.

Ai fini dell'attestazione della malattia e della relativa certificazione sanitaria si applica la normativa dei lavoratori dipendenti compresa quella sui controlli di malattia.

L'aliquota contributiva complessiva per gli iscritti alla Gestione Separata non assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie è, per il 2009, pari al 25,72%.

Applicando tale aliquota al minimale di reddito, che è per il 2009 di euro 14.240,00, si ottiene l'importo del contributo utile mensile - pari a euro 305,21- sul quale viene calcolata l'indennità di malattia.

Il massimale contributivo per l'anno 2009 è pari a euro 91.507,00.

**I requisiti contributivi e reddituali richiesti sono:**

- almeno 3 mensilità di contribuzione, anche non continuativa, accreditata nei 12 mesi precedenti l'evento malattia.
- reddito individuale del richiedente la prestazione nell'anno precedente non superiore al massimale contributivo diminuito del 30%. Per gli eventi insorti nel 2009, il limite di reddito previsto ai fini del diritto all'erogazione dell'indennità corrisponde a **euro 62.068,30** (70% del massimale 2008).

**Indennità in caso di ricovero ospedaliero**

L'indennità economica giornaliera è calcolata partendo dal massimale contributivo valido per l'anno nel quale ha avuto inizio l'evento, diviso per 365, e poi riproporzionata sulla base della contribuzione accreditata nei 12 mesi precedenti il ricovero.

L'indennità spetta per tutti i giorni di degenza presso strutture ospedaliere pubbliche o private, fino ad un massimo di 180 giorni nell'anno solare.

In caso di *day hospital* l'indennità é concessa unicamente se viene riconosciuta un'effettiva incapacità lavorativa per l'intera giornata.

Per le degenze iniziate nell'anno 2009, l'indennità - calcolata su euro 250,70 (91.507,00 : 365) - corrisponde per ogni giornata indennizzata:

ANNO 2009	CONTRIBUZIONE VERSATA NEI 12 MESI PRECEDENTI	PROPORZIONE	INDENNITA' GIORNALIERA
	Da 3 a 4 mesi	8,00%	20,06
	Da 5 a 8 mesi	12,00%	30,08
	Da 9 a 12 mesi	16,00%	40,11

Il/la lavoratore/la lavoratrice deve presentare domanda all'INPS entro 180 giorni dalla dimissione ospedaliera; alla domanda va allegata una certificazione reddituale relativa ai redditi dell'anno precedente.

**Indennità in caso di malattia domiciliare**

La misura della prestazione é pari al 50% dell'importo corrisposto a titolo di indennità per degenza ospedaliera.

Anche in questo caso, l'indennità giornaliera si calcola sul massimale della contribuzione valido per l'anno nel quale ha avuto inizio l'evento, diviso per 365, poi calcolato in proporzione diversa a seconda della contribuzione versata ed infine diviso per due.

Quindi, le lavoratrici e i lavoratori hanno diritto, per malattie iniziate nell'anno 2009, ad un'indennità calcolata su euro 250,70, che corrisponde per ogni giorno indennizzabile a :

ANNO 2009	CONTRIBUZIONE VERSATA NEI 12 MESI PRECEDENTI	PROPORZIONE	INDENNITA' GIORNALIERA
	Da 3 a 4 mesi	4,00%	10,03
	Da 5 a 8 mesi	6,00%	15,04
	Da 9 a 12 mesi	8,00%	20,06

L'indennità é riconosciuta per un numero di giorni pari, al massimo, ad 1/6 della durata complessiva del rapporto di lavoro ma, in ogni caso, non può essere inferiore a 20 giorni nell'arco dell'anno solare.

Sono esclusi dall'indennizzo gli eventi morbosi di durata inferiore a 4 giorni, ad eccezione di quando gli stessi si configurano e sono certificati come continuazione o ricaduta rispetto ad una precedente malattia. In questo caso l'evento morboso viene indennizzato per l'intera durata compresi i primi tre giorni.

L'Istituto previdenziale indennizza il periodo di malattia solo se sussiste un rapporto lavorativo in atto per tutto il periodo di prognosi riportato sul certificato medico e solo se determina un'effettiva astensione lavorativa. Il diritto all'indennità termina con la scadenza del contratto.

### **SCADENZE PENSIONI DI ANZIANITA'**

Al **1° luglio 2009** possono accedere al pensionamento di anzianità i lavoratori dipendenti che abbiano maturato 35 anni di contributi e 58 anni di età al 31 dicembre 2008 ovvero abbiano maturato 35 anni di contributi e 59 anni di età al 30 giugno 2008 se autonomi oppure i lavoratori che abbiano maturato 40 anni di contributi al 1° trimestre 2009 (con 57 anni compiuti al 30.06.2009) se lavoratori dipendenti ovvero al 4° trimestre 2008 se autonomi

Al **1° luglio 2009** possono accedere alla pensione di anzianità calcolata con il sistema contributivo le donne che abbiano maturato 35 anni di contributi e 57 anni di età al 31.12.2008 ovvero abbiano maturato 35 anni di contributi e 58 anni di età al 30.06.2008 se lavoratrici autonome.

### **SCADENZE PENSIONI DI VECCHIAIA**

Al **1° luglio 2009** possono accedere al pensionamento di vecchiaia coloro che al 1° trimestre 2009 se lavoratori dipendenti ovvero al 4° trimestre 2008 se autonomi abbiano raggiunto i requisiti anagrafici (uomo 65 anni di età – donna 60 anni di età) congiuntamente al requisito contributivo, fermo restando la cessazione del rapporto di lavoro.

### **I SERVIZI DEL PATRONATO ITAL UIL**

Il Patronato ITAL presta **assistenza gratuita** per posizione contributiva e calcolo pensione, compilazione ed inoltre all'ente previdenziale della domanda di pensione (anzianità, vecchiaia, reversibilità, invalidità, inabilità), domande di prestazioni a sostegno del reddito (disoccupazione, maternità, malattia etc), infortuni sul lavoro e malattie professionali, tutela medico-legale, immigrazione (titoli di soggiorno, ricongiungimenti familiari, cittadinanza, flussi), assistenza socio sanitaria nonché per tutte le richieste di carattere previdenziale.

Info: Patronato 045 8873126 – [verona@ital-uil.it](mailto:verona@ital-uil.it) - Ufficio Immigrazione 045 8873129 -

**CONTATTACI SUBITO PER CONOSCERE L'UFFICIO ITAL PIU' VICINO:**

**Tel. 045/8873111 – Fax 045/534155**



**IL PATRONATO ITAL UIL DI VERONA AUGURA BUONE VACANZE ESTIVE**